



COMUNE DI CENTURIFE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

Piazza Lanuvio, n.28 - 94010 Centuripe (EN) - Tel. 0935/919411 - Pec.: comunecenturipe@pec.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 00102530862

ORDINANZA N. 13 DEL 23.4.2024

OGGETTO: Prevenzione incendi boschivi e di interfaccia.

IL SINDACO

CONSIDERATA la necessità di provvedere, con criteri uniformi, alla prevenzione degli incendi nelle campagne e nei boschi, nelle fabbriche e nei depositi di materiali esplosivi e infiammabili, a causa di accensioni o esplosioni;

RITENUTO che, al fine della prevenzione degli incendi durante la stagione estiva, emerge la necessità di regolamentare la pulitura dei fondi di proprietà privata nonché quelli pubblici, limitrofi al demanio forestale al perimetro urbano, poiché l'incuria e l'abbandono di tali fondi facilita l'innescio di incendi, con il conseguente rischio di propagazione fino alle aree boscate, ai centri e ai nuclei abitati;

CONSIDERATO che l'approssimarsi della stagione estiva, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni per come già successo, peraltro, nelle precedenti stagioni estive;

In riferimento alla circolare attuativa, n. 34283 del 10.04.2024, di cui all'art. 2 del D.D.26 GAB del 02.04.2024

- **VISTA** la legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000;
- **VISTO** lo Statuto Comunale;

Con i poteri conferitegli dalla legge:

ORDINA

Dal 15 maggio al 31 ottobre di ogni anno:

a tutti i proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti nelle immediate prossimità dei centri abitati, o zone antropizzate, e/o ad aree boschive, con l'obbligo di procedere a propria cura e spese, entro il 15 marzo di ogni anno, al decespugliamento e asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca e, più in genere, qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte di incendio. L'obbligo è anche esteso ad aree insistenti o in prossimità di impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica, strade pubbliche, ferrovie, con riguardo, anche, nel caso di confini di fondi in genere, al taglio di necromassa (piante, rovi, arbusti e rami secchi) che si protende sui cigli stradali con rimozione obbligatoria del materiale di risulta.

I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole e/o foraggere sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno tre metri di larghezza e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi nelle aree circostanti e/o confinanti, perimetrale ai fondi estesi almeno 10 ha.

1. A tutti i proprietari delle strade insistenti sul territorio del comune di Centuripe, di pulire le scarpate dalle sterpaglie per una fascia di metri 10;



...e foglie secche, cataste di legna o di altra materia combustibile fino a 20 metri dal ciglio stradale. Tale distanza dovrà essere raddoppiata lungo le linee ferroviarie e lungo le sedi stradali dove siano in corso lavori di incatramatura.

3. A tutti i proprietari o conduttori di fondi agricoli confinanti con il perimetro urbano di ottemperare all'**obbligo** di realizzare idonei viali parafuoco e/o taglia fuoco e mantenerli sempre efficienti, al fine di arrestare o rallentare l'eventuale propagazione dell'incendio;
4. Di non accendere fuochi entro il raggio di 100 metri dai boschi, dalle case coloniche, da siepi, magazzini, depositi di granaglie, paglia o altro deposito di materiale combustibile o infiammabile per tutto l'arco dell'anno.
5. Di non effettuare il lancio di razzi, il lancio di aerostati nonché l'accensione dei fuochi d'artificio nei boschi, ovvero entro il raggio di 500 metri dalla loro periferia e da quella dei campi ove vi siano covoni o mezzi, nonché dal perimetro di costruzioni destinate a fabbriche o da quello di materie esplodenti ed infiammabili.
6. Ai proprietari e ai conduttori dei motori a scoppio e a combustione, destinati ad azionare le trebbie, di ottemperare all'obbligo, durante la trebbiatura, di tenere applicato all'estremità del tubo di scappamento un dispositivo parafaville.
8. Che i cereali e i foraggi siano conservati, per quanto possibile, in locali in muratura o altra struttura incombustibile, che presentino le dovute garanzie (pulizia del terreno circostante) e possibilmente si trovino vicino a corsi d'acqua, cisterne, pozzi, riserve d'acqua etc.. In ogni caso, nelle vicinanze di tali locali, è proibito fumare, usare lumi a fiamme libere, accendere fuochi.
9. Che eventuali depositi di covoni in mucchi siano ammassati alla distanza di non meno di 10 metri l'uno dall'altro, con l'avvertenza che il terreno stesso sia sgombro di stoppie o di altra erba secca. Nelle aie e nei pressi dei depositi dei covoni è rigorosamente vietato fumare o accendere fuochi per qualsiasi motivo.

Le violazioni alla presente ordinanza saranno perseguite penalmente nel caso abbiano originato o abbiano favorito l'insorgere di un incendio (artt. - 423 - 423 bis, 424 - 425 - 449 - 650 del C. P.). Le violazioni alla presente ordinanza saranno perseguite anche amministrativamente con l'irrogazione, al trasgressore, di una sanzione pecuniaria pari a € 5.000,00 (art. 10 comma 6, legge 21.11.2000 n. 353). Detta sanzione verrà irrogata secondo le modalità previste dalla legge vigenti in materia e con provvedimento del Sindaco o chi ne fa le veci.

- **PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:**

Al fine di consentire una razionale ed efficace attuazione di quanto previsto dal legislatore, i soggetti obbligati agli adempimenti di cui all'ordinanza sindacale e che abbiano provveduto alla loro esecuzione entro il termine indicato in ordinanza (15 maggio) sono tenuti a dare comunicazione alla Polizia Locale del Comune, entro e non oltre giorni 7 successivi a tale termine. Decorso il termine indicato, il Comune procederà all'accertamento sui luoghi delle eventuali mancate attuazioni degli obblighi sanciti dall'ordinanza. Tale formale accertamento costituirà titolo per l'avvio del procedimento da parte del Comune nei confronti dei soggetti inadempienti (proprietario dell'area o titolare di diritti reali o personali di godimento), con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine e con obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti, pena le sanzioni previste dalle vigenti norme in materia. L'assenza di comunicazione di cui sopra - in quanto mancato riscontro a diffida selettiva e mirata - costituirà formale titolo per la constatazione d'ufficio dell'inottemperanza.

za, con l'applicazione delle relative 2/4 sanzioni, oltre che comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'intervento sostitutivo da parte dell'Ente, in danno economico dei soggetti inadempienti.

Per i terreni che si trovino in condizioni di accentuato degrado e abbandono a causa della presenza fitta ed intensa di vegetazione secca, tale da costituire serio pericolo per la propagazione di incendi, l'Amministrazione comunale, rappresentata dal Comando Polizia Municipale, autonomamente o di concerto con il Corpo Forestale o con le altre forze di Polizia, procederà ad effettuare apposito sopralluogo e se necessario, a diffidare i proprietari, gli affittuari o coloro che a qualsiasi titolo godono dei terreni, così come previsto dalla normativa vigente, ad eseguire i lavori di ripulitura dell'intero fondo, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni per provvedervi. La mancata esecuzione dell'intervento oggetto della diffida, al termine prescritto, comporterà l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui sopra, comportando "l'esecuzione d'ufficio" delle opere necessarie per la messa in sicurezza dell'area. Tali procedimenti di "esecuzioni d'ufficio" verranno effettuati nel rispetto delle procedure prescritte dalla normativa sugli interventi di somma urgenza.

Alle esecuzioni d'ufficio seguiranno le procedure previste dalle vigenti normative per il recupero delle somme da parte della Pubblica Amministrazione.

RACCOMANDAZIONI:

- Chiunque abbia accesso al fuoco nei tempi e nei modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire speciali mezzi di arresto della fiamma, seguendo le prescrizioni dell'Ispettorato Distrettuale delle Foreste, ove esista, ed assistendovi personalmente e con il numero di persone occorrenti fino a quando il fuoco non sia spento.
- Chiunque abbia notizia o avvisti un incendio, nelle campagne o nei boschi o nelle adiacenze di depositi di materiali esplosivi ed infiammabili, ha l'obbligo di dare immediato avviso al Sindaco o al Comando dell'Arma dei Carabinieri o all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste o alla Polizia Municipale o ai Vigili del Fuoco utilizzando, se possibile, i numeri telefonici 112 o 1515, nonché alle persone del luogo per un pronto intervento. Eguale obbligo incombe ai Comandi suddetti per le segnalazioni reciproche.
- Ad ogni cittadino incombe l'obbligo, nei limiti delle capacità personali e professionali, di prestare la propria opera in occasione di incendio nelle campagne, nei boschi o nelle località suddette;

La presente ordinanza verrà :

- pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito del Comune di Centuripe www.comune.centuripe.en.it, così come previsto dalla normativa vigente;
- affissa per le principali strade cittadine;
- inoltrata alla Prefettura di Enna, alle Amministrazioni competenti in materia e ai comuni vicini.

La polizia Municipale, gli Agenti della Forza Pubblica e del Corpo Forestale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Le superiori prescrizioni valgono fatte salve ulteriori ordinanze restrittive emanate e/o emanande dagli Enti preposti alla tutela del territorio.

La presente ordinanza sostituisce ed abroga le precedenti.

Dalla Residenza Municipale, li 23.04.2024

Il Sindaco
Dott. Salvatore La Spina
